

Con delibera n. 8 del 11 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha determinato le seguenti **Aliquote** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022**:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2022
<p>Abitazione principale e pertinenze</p> <p><i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i></p> <p><i>È assimilata all'abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.</i></p>	<p style="text-align: center;">Esenti</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Sono esclusi dall'esenzione, rimanendo soggetti a tassazione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p style="text-align: center;">0,60 %</p> <p style="text-align: center;">Detrazione € 200,00</p> <p style="text-align: center;">ai sensi dell'art. 1 comma 749 della Legge 160/2019</p>
<p>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze.</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p style="text-align: center;">0,55 %</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p style="text-align: center;">0.10</p>

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "BENI MERCE")	ESENTI Ai sensi dell'art. 1, comma 751, L. n. 160/2019:
Immobili ad uso produttivo categoria D1, D5, D7, D8 (di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.3% da versare al Comune)	1.06%
Immobili ad uso produttivo categoria D2, D3, D4, D6, D9 (di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.25 % da versare al Comune)	1.01%
<i>Aree fabbricabili, AD ESCLUSIONE DELL' AREA A DESTINAZIONE "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivotorto</i>	1.06 %
<i>"PIP – piano insediamento produttivo" di Rivotorto</i>	0,96 %
Immobili locati con contratto a "canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. A condizione che: <u>Il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio Tributi con allegato copia del contratto e relativa asseverazione di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 29/03/2018 e smi.</u>	0,70% In caso di locazione con <u>contratto a canone concordato</u> l'imposta è <u>ridotta al 75%</u> , ai sensi dell'art.1 comma 760 della legge n.160/2019, nel <u>rispetto delle condizioni ivi previste.</u>
Tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie	1.06%

Si ricorda che :

1. Il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è **dovuto** al Comune per l'anno in corso **in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta

per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, *“Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g)”, c.d. “enti non commerciali”, “è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757”* pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento . Tali soggetti *“eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data in vigore della presente legge”*.

3. E' **assimilata all'abitazione principale**, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Al fine di poter beneficiare dell'aliquota ridotta dello 0,70% (NUOVA IMU, composta da Imu + “ex Tasi”), i proprietari di **immobili locati a canone concordato** dovranno presentare all'Ufficio Tributi apposita comunicazione in ordine alla locazione ai sensi dell'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 29/03/2020 e s.m.i. e allegare copia del contratto.